

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VENEZIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 2458 Reg. Gen. 2018 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 27.11.2018

da

- M.P.

(avv. LENTI MARCO)

contro

- A.N. S.R.L.

(avv. GRASSELLI EDDA)

Oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

P.M., assunto da A.N. srl in data 24.5.2016 con qualifica di Comandante di VI livello CCNL "Marittimi imbarcati su imbarcazioni da diporto", impugna il licenziamento disciplinare comminatogli il 4.6.2018, chiedendo la corresponsione di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 6 mensilità. Il ricorrente chiede inoltre la corresponsione di quanto indebitamente trattenuto dalla società nell'ultimo cedolino, pari ad Euro283,60, nonché il pagamento di Euro2.493,71 a titolo di spese sostenute per l'equipaggio.

A.N. srl, contestate tutte le pretese attoree, chiede la condanna in via riconvenzionale del sig. M. al pagamento dell'importo di Euro79.105,00, quale ristoro per i pretesi danni cagionati dal Comandante.

Il ricorso è fondato.

M. è stato licenziato con missiva del 4.6.2018: nella stessa lettera (v. doc. 21 ricorso) vengono formulate sei contestazioni, alcune delle quali molto generiche, vengono richiamate precedenti contestazioni e viene quindi irrogato il licenziamento. Con lettera del 28.2.2018 erano state in precedenza contestate al M.: l'irregolarità nella tenuta della contabilità, la lentezza nella gestione di lavori di manutenzione, la negligenza nel rinnovo della documentazione, la scarsa preparazione tecnica, l'atteggiamento poco collaborativo con l'azienda. Con ulteriore missiva del 2.3.2018 era stata contestata l'elusione di una riunione concordata da tempo per la verifica dei lavori sullo yacht.

E' del tutto evidente che i motivi del recesso non coincidono, se non in parte, con quanto in precedenza contestato al Comandante. D'altro canto è noto che l'addebito posto a fondamento del licenziamento deve essere previamente contestato e deve essere contestato in maniera puntuale. Nel caso di specie, gli addebiti indicati nella lettera di licenziamento sono in gran parte stati contestati per la prima volta proprio con la missiva del 4.6.2018 e non sono sufficientemente circostanziati, così da rendere impossibile la difesa. Ne consegue l'illegittimità del recesso e l'applicabilità, *ratione temporis*, del [D.Lgs. n. 23 del 2015](#), nella versione anteriore alle modifiche apportate dal [D.L. n. 87 del 2018](#), entrato in vigore in data successiva al licenziamento de quo.

Il Giudicante ritiene applicabile il [D.Lgs. n. 23 del 2015](#) stante la piena equiparazione tra il personale marittimo navigante delle imprese di navigazione e gli altri lavoratori a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale del 3.4.1987 n.96, che ha ritenuto anche il personale marittimo soggetto alla [L. n. 604 del 1966](#) e [L. n. 300 del 1970](#). Non vi è pertanto alcuna ragione per escludere il personale marittimo dall'applicazione del Jobs Act, che ha sostituito in materia di licenziamento la precedente normativa. Pacifico che A. sia azienda non assoggettata a tutela reale, la disciplina per le cd. piccole imprese è contenuta nell'art.9 del decreto citato, che prevede la corresponsione di un'indennità contenuta tra un minimo di una o due mensilità ed un massimo di 6 mensilità. Si deve ulteriormente precisare che con sentenza n.194/2018 la Corte costituzionale, in parziale accoglimento delle questioni sollevate dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'[art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2015](#), anche nella versione modificata con il [D.L. n. 87 del 2018](#) (cd. Decreto dignità), poi convertito in [L. n. 96 del 2018](#). Il contrasto con la Costituzione è stato affermato nella parte in cui la norma prevede un rigido automatismo nella liquidazione dell'indennità spettante al lavoratore licenziato illegittimamente, fondato sul solo parametro dell'anzianità di servizio (due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno), pur entro limiti predefiniti sia verso il basso sia verso l'alto, per cui la misura dell'indennità non può comunque essere inferiore a quattro (ora sei) mensilità dell'ultima retribuzione, né superiore alla soglia massima di ventiquattro (ora trentasei) mensilità. Ancorché la sentenza citata non riguardi direttamente l'art.9 del [D.Lgs. n. 23 del 2015](#) applicabile al caso di specie, un'interpretazione costituzionalmente orientata, a fronte del richiamo espresso all'art.3 comma 1 contenuto nell'art.9 [D.Lgs. n. 23 del 2015](#) cit., impone di liquidare l'indennità dovuta abbandonando il rigido automatismo fondato solo sull'anzianità del lavoratore imposto dalla norma.

Orbene, il licenziamento del sig. M. è viziato non solo sotto il profilo formale, perché gli addebiti non sono stati contestati previamente, ma anche sotto il profilo sostanziale, perché la genericità della contestazione non consente di provare gli addebiti. L'indennità di cui I comma dell'art.3, primo comma, contenuta tra due e sei mensilità, deve essere liquidata in misura pari a tre mensilità, in considerazione da un lato della durata non lunga del rapporto di lavoro e dall'altro della rioccupazione del lavoratore avvenuta dopo circa un anno dal recesso nel marzo 2019.

Quanto alle ulteriori domande avanzate in ricorso, è dovuto al M. l'importo di Euro 283,60, trattenuto in busta paga, non avendo parte convenuta provato - come suo onere - la legittimità della trattenuta e non avendo anzi neppure preso espressa posizione in merito.

Non è viceversa dovuto l'ulteriore importo richiesto in ricorso di Euro 2.493,71 per asserite spese sostenute da M. per l'equipaggio, di cui non vi è prova in atti. E certamente non è sufficiente alla scopo la prova per testi indicata in ricorso a fronte dell'assoluta genericità dei capitoli formulati.

Quanto alla domanda riconvenzionale di cui alla memoria, parte convenuta chiede la condanna di M. al pagamento della cospicua somma di Euro 79.105,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente da un lato all'asserita responsabilità del ricorrente per il mancato rinnovo del certificato di sicurezza dello yacht, dall'altro al tempo dedicato dall'ing. C. e dall'ing. S. per intervenire sulla contabilità del natante tenuta in disordine. Quanto al mancato rinnovo del certificato di sicurezza, sul punto si condividono le argomentazioni del ricorrente, secondo cui la richiesta di rinnovo del certificato di sicurezza non rientra tra i compiti del Comandante, quale era M., a cui spetta, come indicato [dall'art. 295 Cod. Nav.](#), unicamente "la direzione della manovra e della navigazione". Né d'altro canto parte convenuta ha fornito prova documentale dell'esistenza di ulteriore e diverso mansionario rispetto a quello indicato nel contratto di imbarco (v. doc. 15 ricorso). L'onere di curare il rinnovo dei certificati dello yacht Nativa non rientrava dunque tra i compiti del ricorrente e tanto in perfetta conformità a quanto a quanto previsto dall'[art. 50 del D.M. n. 146 del 2008](#), secondo cui "il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del [D.Lgs. 3 agosto 1998, n. 314](#), e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante." Non a caso infatti la "domanda per rinnovo/convalida del certificato di sicurezza" (v. modulo reperibile al sito web, prodotta da parte ricorrente) viene richiesta dal "legale rappresentante/proprietario dell'imbarcazione da diporto". Infine il fatto che gli

incombenti relativi al certificato di sicurezza non siano prerogative del comandante, che non ha la rappresentanza dell'armatore, emerge anche dal nuovo certificato di sicurezza prodotto da parte convenuta sub. doc. 45, laddove si indica il "rappresentante legale" tra i soggetti richiedenti le visite periodiche (come peraltro disposto dall'art. 62, comma II, del [D.M. n. 146 del 2008](#)).

Accertato che la tenuta dei certificati di sicurezza non competeva al ricorrente né in virtù del mansionario né per previsione normativa, la domanda riconvenzionale fondata sull'asserita responsabilità del M. per il mancato rinnovo del certificato di sicurezza dello yacht è infondata. In ogni caso preme evidenziare che, anche qualora fosse rinvenibile una responsabilità del Comandante, in ogni caso la quantificazione del preteso danno è assolutamente incomprensibile e spropositata. A. pretende di addebitare al Comandante M. tutti i costi sopportati per il personale nel periodo sino all'11.7.2018 in cui l'imbarcazione, a causa della mancato rinnovo del certificato, non ha potuto navigare, impedendo all'armatore di fruirne per il proprio svago e le attività promozionali della società. E' evidente che si tratta di costi che la società avrebbe comunque sopportato, quand'anche l'armatore, dott. P., avesse potuto beneficiare del natante, per cui il criterio di quantificazione proposto non è assolutamente inidoneo ad individuare il preteso danno.

Quanto poi al tempo dedicato dagli ing. C. e S. per intervenire sulla contabilità, A. addebita a M. il 60% del costo dei due dipendenti. Anche in tal caso si osserva che gli ing. C. e S. sono dipendenti della società e sarebbero stati comunque retribuiti, anche se non si fossero dedicati a valutare la contabilità di Nativa. Né d'altro canto è stato allegato che gli ing. C. e S. abbiano effettuato ore di lavoro straordinario per poter porre rimedio ai presunti errori di M.. Il preteso danno subito dalla società non risulta affatto provato.

L'accoglimento della domanda cautelare e in parte qua del ricorso, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale impone la condanna di A. alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.

Accertata l'illegittimità del licenziamento, dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna parte convenuta a corrispondere un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, con gli accessori di legge.

Condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo trattenuto in busta paga di Euro283,60, oltre accessori di legge, e a restituire il certificato di lavori in quota ottenuto dal sig. M..

Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite, che liquida in Euro4.050,00, oltre C.U., IVA, CPA e rimborso spese generali.

Così deciso in Venezia, il 18 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2019.